

---

## Detrazioni IRPEF e pagamenti elettronici

---

di [Giovambattista Palumbo](#)

Publicato il 11 Febbraio 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19% degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Facciamo chiarezza sull'attuale normativa.

### Detrazioni e pagamenti elettronici: la norma



Il comma 679 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all'[articolo 15 del TUIR](#) e “*da altre disposizioni normative*”, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

Si ricorda del resto che già in passato il legislatore ha concesso la possibilità di fruire di detrazioni fiscali solo a condizione che i pagamenti risultino tracciabili.

A titolo di esempio, per ottenere la detrazione prevista dall'articolo 16-*bis* del TUIR in materia di ristrutturazione edilizia è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale.

Il comma 680 dispone comunque che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

---

**Nota bene**

Le nuove disposizioni puntano a ridurre al minimo le transazioni effettuate con il contante, facendo leva sulla trasparenza dei movimenti finanziari per contrastare il sommerso.

Si ricorda che la [legge di bilancio 2020](#) è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l'importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR spettano *“per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro...”*.

La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2020.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie per patologie gravi.

Per la fascia di chi rientra tra un reddito annuo compreso tra i 120mila e i 240mila euro lordi scatterà una riduzione progressiva della detrazione d'imposta fino al suo completo azzeramento per un reddito di 240.000 euro o superiore

---

## **Detrazioni e pagamenti elettronici: la documentazione**

Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall'art. 15 del TUIR, da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi, devono quindi essere pagate con sistemi tracciabili. [Si veda anche: [Solo pagamenti tracciabili per la detrazione di spese mediche e altri oneri](#) ]

Le uniche **eccezioni**, come detto, riguardano le spese per medicinali e dispositivi medici, che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti, così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.

Anche per i pagamenti effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni, **sarà comunque necessario conservare dei documenti cartacei**

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

[Scegli il tuo abbonamento](#)